



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

59/2016

Aprile/16/2016 (*)

Napoli 29 Aprile 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota 11 Aprile 2016, n. 14, in risposta ad un'istanza di interpello ha chiarito che durante lo svolgimento del contratto di solidarietà difensivo è possibile la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time e viceversa.

L'Associazione Nazionale Vettori e Operatori del trasporto aereo, con istanza di interpello, ha chiesto un parere alla Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro al fine di chiarire se in costanza di contratto di solidarietà sia possibile la **trasformazione** di contratti di lavoro **part time in full time e viceversa**, ferma restando l'assenza di incrementi dell'organico aziendale nell'ambito della categoria di personale interessata e **nel rispetto del monte ore di solidarietà** oggetto di accordo tra le parti per ciascuna categoria di lavoratori interessati.

Al riguardo, i tecnici del Ministero del Lavoro, con **Nota 11 Aprile 2016, n°14**, muovendo dal dettato del **comma 5 dell'art. 21 del D.Lgs. n° 148/2015** di riordino del sistema degli ammortizzatori sociali, hanno ricordato che attraverso la stipula del contratto di solidarietà sotto forma di contratti collettivi aziendali le parti stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego.

All'uopo, il Legislatore ha altresì precisato, che **la riduzione media** oraria **non può essere superiore al 60 per cento** dell'orario giornaliero, settimanale o

mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà fermo restando che, **per ciascun lavoratore**, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro **non può essere superiore al 70 per cento** nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

A fronte di temporanee esigenze del datore di lavoro di incrementare l'attività, tali da richiedere l'espletamento di una prestazione ulteriore rispetto a quella concordata, comunque non eccedente l'orario di lavoro ordinario, **resta ferma la possibilità** per le parti **di derogare alla riduzione** precedentemente determinata in virtù di clausole, contenute nel contratto stesso, concernenti le modalità di attuazione della suddetta deroga.

In particolare, il **D.M. 13 gennaio 2016, n° 94033** ha previsto che, in caso di **variazioni che comportino una minore riduzione di orario**, l'azienda ne dovrà dare comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS, mentre in caso di **variazioni che comportino una maggiore riduzione di orario** è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà.

Lo stesso Decreto ha precisato che è ammissibile l'applicazione della riduzione di orario nei confronti dei dipendenti con rapporto di lavoro *part-time*, qualora sia dimostrato il carattere strutturale del *part-time* nella preesistente organizzazione del lavoro.

Pertanto, conclude il documento di prassi, dal quadro regolatorio della norma **appare possibile, laddove il carattere strutturale del *part-time* sia stato già valutato, dare seguito alle istanze dei lavoratori, finalizzate**, in virtù di esigenze personali fisiologicamente ricorrenti, **alla trasformazione del rapporto di lavoro** da tempo pieno a parziale e viceversa, qualora tali trasformazioni, **non determinano alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell'accordo.**

Risultano, quindi, compatibili con l'ammortizzatore, senza necessità di stipula di un nuovo accordo, le trasformazioni attuate nel rispetto della percentuale di riduzione media oraria pattuita - sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti, sia in riferimento al singolo lavoratore interessato - secondo i limiti prestabiliti dalla legge. Di contro, sarà necessaria la stipula di un nuovo contratto di solidarietà quando le trasformazioni incidano sulle percentuali stabilite nell'accordo già sottoscritto.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN